



GIURISPRUDENZA

ORIENTAMENTO della SETTIMANA

Anche nei settori diversi da quello edile la contribuzione va calcolata sulla "retribuzione virtuale"

... l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione del c.d. "minimo retributivo costituzionale", rilevanti solo quando a detti contratti si ricorra ai fini della determinazione della giusta retribuzione (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 801/2012). La **regola del minimale contributivo** deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Tale regola opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che deve essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore. Del resto, se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini suesposti. Nel settore dell'edilizia, la previsione normativa (art. 29, D.L. n. 244/1995) circa l'obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, fatte salve le tassative ipotesi esonerative, deve essere ritenuta di stretta interpretazione. Qui, infatti, la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti, sicché si è reso necessario tipizzare le ipotesi di esenzione dal predetto obbligo. Tuttavia, anche per gli altri settori merceologici, pur in assenza di analoga previsione, non sussiste una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro, così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e deve essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Dunque, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione che costituiscono il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). In tal senso, ove gli Enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla **retribuzione virtuale** così determinata (art. 1, D.L. n. 338/1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro l'onere di allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo...

Riferimenti

Corte di Cassazione, sentenza 8 febbraio 2022, n. 3979





GIURISPRUDENZA

Orientamento contrario

... dovendosi commisurare su quanto spettante al lavoratore, la contribuzione prescinde dalla retribuzione di fatto corrisposta ed è dovuta anche nei casi di illegittima interruzione o di unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l'obbligo retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di lavoro. Per contro, la contribuzione non è dovuta in caso di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione, con onere della prova a carico del datore...

Riferimenti

Corte di Cassazione, sentenza 3 ottobre 2018, n. 24019





GIURISPRUDENZA

SENTENZE della SETTIMANA

La mancata denuncia del reddito non equivale ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo

... nel caso in cui un libero professionista, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, ometta la **compilazione del quadro RR** e sia successivamente iscritto d'ufficio dall'INPS alla Gestione separata, non può essere invocata dall'Istituto la **sospensione del termine di prescrizione** (art. 2941, n. 8, c.c.) per doloso occultamento del debito contributivo. Tale sospensiva, infatti, ricorre solo quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una **mera difficoltà di accertamento del credito.**..

Riferimenti

Corte di Cassazione, ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3452

Tardiva contestazione disciplinare: le ragioni del ritardo vanno dimostrate dal datore di lavoro

... il principio della **tempestività della contestazione disciplinare** risiede, principalmente, nella necessità di garantire al lavoratore una **difesa effettiva** e di sottrarlo al **rischio di un arbitrario differimento dell'inizio del procedimento disciplinare**. La relativa violazione, quando assuma carattere di ritardo notevole e non giustificato, è infatti idonea a determinare un affievolimento della garanzia per il dipendente incolpato di espletare in modo pieno la propria difesa, garanzia, quest'ultima, che non può essere vanificata da un comportamento del datore di lavoro non improntato ai canoni di correttezza e buona fede. Di qui, deve ritenersi gravante sul datore di lavoro l'onere di dimostrare le **ragioni impeditive** della tempestiva contestazione del fatto poi addebitato al dipendente...

Riferimenti

Corte di Cassazione, ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2869

Erroneità dell'estratto contributivo e risarcimento del danno

... in tema di prestazioni previdenziali, l'erronea certificazione resa dall'Ente previdenziale all'assicurato, che sia **lavoratore autonomo**, circa la sua posizione contributiva, non comporta la responsabilità risarcitoria, di natura contrattuale, dell'Ente, poiché il valore certificativo delle comunicazioni (*ex* art. 54, L. n. 88/1989) può logicamente predicarsi soltanto per quelle concernenti i dati di fatto della posizione previdenziale rilasciate ad **assicurati** che, **rispetto al rapporto contributivo** sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, siano **terzi**, e, quindi, non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati. Altresì, la pretesa risarcitoria può dirsi sussistente laddove, sulla base delle informazioni contenute nelle comunicazioni certificative, l'assicurato sia indotto in errore e subisca un





GIURISPRUDENZA

danno, ad esempio perché effettui la scelta di risolvere anzitempo il proprio rapporto lavorativo, ma non allorquando il medesimo assuma semplicemente di aver diritto al trattamento pensionistico di anzianità a partire da una certa data e si rammarichi di aver inutilmente versato contribuzione volontaria...

Riferimenti

Corte di Cassazione, sentenza 9 febbraio 2022, n. 4164